

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sentenza N. 215/15

687/14

Esente da registrazione  
art. 9 L. 23.12.77 n. 952



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Rivero, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo il 11.06.2014 al n. 687/2014 del registro  
generale contenzioso promossa da :

**-ALBERTINI PATRIZIA**

nata a Cesena (FC) il 16.02.1970

residente a Ravenna (RA) Via Ariosa n. 36

(CODICE FISCALE: LBRPRZ70B56C573X)

**-ANGHINONI LAURA**

nata in Tunisia il 05.05.1965

residente a Ravenna (RA) Via Del Platano n. 23

(CODICE FISCALE: NGHLRA65E45Z352U)

**-ANSALONI FABIO**

nato a Lugo (RA) il 05.05.1974

residente a Bagnacavallo (RA) Via Pellico n. 17/B

(CODICE FISCALE: NSLFBA74E05E730L)

**-ASIOLI SILVIA**

nata a Ravenna (RA) il 02.08.1966

residente a Russi (RA) Via Faentina Nord n. 315/H

(CODICE FISCALE: SLASLV66M42H199W)

**-ASSIRELLI VALERIA**

Minuta depositata in can-  
celleria il .....

27 OTT. 2015

**IL CANCELLIERE**

*Rob Rivero*

nata a Forlì (FC) il 05.07.1978

residente a Rocca San Casciano (FC) Via Molino Cavina n. 124

(CODICE FISCALE: SSRLVR78L45D704Z)

**-BACCHILEGA NICOLETTA**

nata a Lugo (RA) il 29.08.1985

residente a Voltana di Lugo (RA) Via Pastorella n. 121

(CODICE FISCALE: BCCNLT85M69E730H)

**-BAZZOCCHI GABRIELE**

nato a Forlimpopoli (FC) il 07.11.1977

residente a Forlimpopoli (FC) Via Belloni n. 29

(CODICE FISCALE: BZZGRL77S07D705D)

**-BENDANDI GIANLUCA**

nato a Cesena (FC) il 21.05.1968

residente a Ravenna (RA) Via Ravegnana n. 411/C

(CODICE FISCALE: BNDGLC68E21C573R)

**-BENTIVOGLIO MARIA TERESA**

nata a Faenza (RA) il 10.09.1952

residente a Faenza (RA) Via Laghi n. 29/4

(CODICE FISCALE: BNTMTR52P50D458A)

**-BEZZI MARINA**

nata a Ravenna (RA) il 18.05.1959

residente a Ravenna (RA) Via Pinza n. 3

(CODICE FISCALE: BZZMRN59E58H199R)

**-BONDOLI ANTONELLA**

nata a Ravenna (RA) il 24.01.1972



residente a Ravenna (RA) Via Calamandrei n. 36  
(CODICE FISCALE: BNDNNL72A64H199G)

**-BOSI DEBORA**

nata a Faenza (RA) il 20.11.1968

residente a Brisighella (RA) via Pianori n. 16  
(CODICE FISCALE: BSODBR68S60D458X)

**-BUCCHI ELISA**

nato a Lugo (RA) il 11.07.1975

residente a Lugo (RA) Via 2 Agosto n. 6  
(CODICE FISCALE: BCCLSE75L51E730M)

**-CIOCCA MARIA CARMELA**

nato a Campobasso (CB) il 27.05.1964  
residente a Faenza (RA) Via Giovanni XXIII n. 4  
(CODICE FISCALE: CCCMCR64E67B519D)

**-CROARI LAURA**

nata Lugo (RA) il 11.10.1972  
residente a Sant'Agata sul Santerno (RA) Via Belfiore n. 9/I  
(CODICE FISCALE: CRRLRA72R51E730C)

**-CUCCHI IVAN**

nato a Faenza (RA) il 05.07.1981  
residente a Bagnacavallo (RA) Via Fratelli Cervi n. 19  
(CODICE FISCALE: CCCVNI81L05D458E)

**-CUFFIANI MICHELA**

nata a Castel San Pietro (BO) il 15.05.1984  
residente Imola (BO) Via Anna Frank n. 85

(CODICE FISCALE: CFFMHL84E55C265J)

**-DEJACO LAURA**

nata a Montevarchi (AR) il 28.01.1983

residente ad Anghiari – Località San Lorenzo (AR) n. 28

(CODICE FISCALE: DJCLRA83A68F656Y)

**-DI PAOLO LUISA**

nata a Ravenna (RA) il 07.12.1963

residente a Ravenna (RA) Via Cavalcoli n. 99

(CODICE FISCALE: DPLLSU63T47H199D)

**-ELEUTERI SIMONA**

nata a Foligno (PG) il 27.01.1972

residente a Faenza (RA) Via Cesarolo n. 1/1

(CODICE FISCALE: LTRSMN72A67D653X)

**-FAGNONI EVA**

nata a Forli (FC) il 27.03.1971

residente a Ravenna (RA) Via P. Rondoni n. 2

(CODICE FISCALE: FGNVEA71C67D704O)

**-FIUMANO' GINO**

nato a Piedimulera (VB) il 24.07.1952

residente a Ravenna (RA) Via Paul Harris n. 5

(CODICE FISCALE: FMNGNI52L24G600B)

**-FUCCI GIUSEPPE**

nato a Benevento (BN) il 19.09.1965

residente a Madonna dell'Albero (RA) via Cella n. 144

(CODICE FISCALE: FCCGPP65P19A783R)

TRIBUNALE

7  
1  
**-GABRIELLI DEBORA**

nata a Latina (LT) il 29.11.1971  
residente a Ravenna (RA) Via Copernico n. 17  
(CODICE FISCALE: GBRDBR71S69E472W)

**-GANDINI KATIA**

nata a Belluno (BL) il 18.03.1966  
residente a Ravenna (RA) Via Valitutti n. 12  
(CODICE FISCALE: GNDKTA66C58A757S)

**-GALLI SANTA**

nata ad Alfonsine (RA) il 27.08.1963  
residente a Ravenna (RA) Via Maggiore n. 223  
(CODICE FISCALE: GLLSNT63M67A191Z)

**-GALLO ROSARIA**

nata a Gela (CL) il 29.07.1967  
residente a Ravenna (RA) Via Vicoli n. 63/B  
(CODICE FISCALE: GLLRSR67L69D960E)

**-GUERRA PAOLA**

nata a Lugo (RA) il 09.05.1956  
residente ad Alfonsine (RA) Via Pulicari n. 16  
(CODICE FISCALE: GRRPLA56E49E730H)

**-GUGLIELMO ANNA**

nata ad Tricase (CL) il 11.06.1974  
residente a Lugo (RA) Via Canaletta n. 4  
(CODICE FISCALE: GGLNNA74H51L419N)

**-HONOVIC ALESSIO**

nato a Livorno (L) il 11.09.1970

residente a Ravenna (RA) Via Bubani n. 46

(CODICE FISCALE: HNVLSS70P11E625G)

**-KACANI KLODIANA**

nata in Albania il 05.02.1972

residente a Savarna (RA) Via Savarna n. 35

(CODICE FISCALE: KCNKDN72B45Z100M)

**-KOZHAR OLGA**

nata in Bielorussia il 01.06.1975

residente a Fosso Ghiaia (RA) Via IV Agosto 197 n. 20

(CODICE FISCALE: KZHLGO75H41Z139U)

**-LANZILOTTI MASSIMO**

nato a Cosenza (CS) il 28.03.1980

residente a Ravenna (RA) Via Piceno n. 13/B

(CODICE FISCALE: LNZMSM80C28D086S)

**-MANTERO FEDERICA**

nata a Cesena (FC) il 04.05.1971

residente a Cesena (FC) Via F. Orsini n. 13

(CODICE FISCALE: MNTFRC71E44C573Z)

**-MARANGON ANNA**

nata a Villa Del Conte (PD) il 28.10.1962

residente a Ravenna (RA) Viale Randi n. 82

(CODICE FISCALE: MRNNNA62R68L934A)

**-MAZZOTTI STEFANIA**

nata a Ravenna (RA) il 27.03.1968

7  
1  
3  
5  
residente a Ravenna (RA) – Frazione Porto Fuori via Bonifica n. 104

(CODICE FISCALE: MZZSFN68C67H199Q)

**-MORA ALESSANDRO**

nato a Carpi (MO) il 22.09.1979

residente a Ravenna (RA) Borgo Montone Via Lago Ceresio n. 12

(CODICE FISCALE: MROLSN79P22E819E)

**-MORSIANI MARTA**

nata a Lugo (RA) il 25.10.1963

residente a Lugo – Frazione Voltana (RA) Via Piantavecchia n. 39

(CODICE FISCALE: MRSMRT63R65E730A)

**-MULINACCI MAURIZIA**

nata a Siena (SI) il 28.03.1955

residente a Ravenna (RA) Via Bovini n. 56

(CODICE FISCALE: MLNMRZ55C68I726C)

**-NANNI LORETTA**

nata a Faenza (RA) il 08.07.1965

residente a Russi – Frazione Godo (RA) Via Raisa n. 25

(CODICE FISCALE: NNNLTT65L48D458Y)

**-PALMARINI DOMENICO**

nato a Teramo (TE) il 30.01.1973

residente a Cesena (FC) Via Coppi n. 281

(CODICE FISCALE: PLMDNC73A30L103W)

**-PANISSA ALFREDO**

nato a Chieti (CH) il 05.07.1965

residente a Chieti (CH) via De Novellis n. 8

(CODICE FISCALE: PNSLRD65L05C632I)

**-PAPPATERRA FULVIA**

nata a Napoli (NA) il 30.09.1973

residente a Ravenna (RA) Via Del Pioppo n. 16

(CODICE FISCALE: PPPFLV73P70F839A)

**-RANDI ANGELA**

nata a Ravenna (RA) il 29.07.1963

residente a Ravenna – Frazione Sant’Alberto (RA) Via Succi n. 9

(CODICE FISCALE: RNDNGL63L69H199X)

**-RUSTICALI ALESSANDRO**

nato a Ravenna (RA) il 04.07.1968

residente a Ravenna (RA) Via Romea n. 31

(CODICE FISCALE: RSTLSN68L04H199T)

**-SPADAVECCHIA MILENA**

nata a Faenza (RA) il 01.05.1975

residente a Lugo (RA) Via Pegaso n. 1

(CODICE FISCALE: SPDMLN75E41D458E)

**-STRADA ANDREA**

nato a Bologna (BO) il 03.09.1967

residente a Ravenna (RA) Via Fogliano n. 18

(CODICE FISCALE: STRNDR67P03A944M)

**-VASI ALESSANDRA**

nata a Ravenna (RA) il 17.03.1967

residente a Ravenna (RA) Via Bartolini n. 23

(CODICE FISCALE: VSALSN67C57H199V)



**-ZAVATTI DAVIDE**

nato a Ravenna (RA) il 03.02.1971

residente a Ravenna (RA) Via Acquacalda n. 9/A

(CODICE FISCALE: ZVTDVD71B03H199G)

**-SALVEMINI NICOLA**

nato a Manfredonia (FG) il 08.05.1966

residente a Ravenna (RA) Via Oiacentini n. 37

(CODICE FISCALE: SLVNCL66E08E885Z)

**-DENKO DAEDKO DOROTA MARIA**

nata in Polonia il 08.04.1973

residente a Ravenna (RA) Via Cormons n. 32

(CODICE FISCALE: DNKDTM73D48Z127P)

rappresentati dall'Avv. Antonio Fiamingo e dall'Avv. Gianluca Perdichizzi del foro di Bologna e dall'Avv. Simona Sarubbo del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiamingo sito in Bologna (BO) Via Giuseppe Dagnini n. 15, giusta delega in calce all'atto introduttivo.

----- - *ricorrenti*

*contro*

**-AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

con sede legale in Ravenna (RA) Via De Gasperi n. 8

in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore  
Dott. Andrea Des Dorides

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Zoli ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Angelini, sito in Ravenna

(RA) Via Raul Gardini n. 20.

----- - *convenuta*

Oggetto: retribuzione.

### *Conclusioni*

All'udienza del 07.10.2015 i procuratori delle parti hanno concluso:

per la parte ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, accertare e dichiarare l'abrogazione implicita dell'art. 1, commi 3 e 4, DPCM 20.12.1999 ad opera dell'art. 1, commi 98 ss, L. n. 228/2012 per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso sub H); - in via alternativa e/o subordinata, dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, commi 3 e 4, DPCM 20.12.1999 per violazione dell'art. 3 (nella prospettiva che la disciplina dell'art. 2120 del c.c. viene a incidere, a parità di retribuzione, in misura deteriore sui dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, nei cui confronti non è prevista rivalsa del datore di lavoro, nonché rispetto ai dipendenti pubblici rientrati in regime di TFS ex L. n. 228/2012) e dell'art. 36 (quanto meno nella prospettiva che il protrarsi del prelievo sulla retribuzione del dipendente determina un'illegittima ed irragionevole riduzione dell'accantonamento finalizzato al trattamento di fine rapporto, anche e soprattutto rispetto ai pari dipendenti pubblici rientrati in regime di TFS) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso sub I) e, per conseguenza, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23, L. n. 87/1953; - in ogni caso, condannare AUSL ROMAGNA (già AUSL RAVENNA), in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a cessare la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile a carico di ciascuno dei ricorrenti e altresì a restituire quanto indebitamente loro decurtato per il superiore titolo negli ultimi n. 5 (cinque) anni antecedenti al deposito del presente ricorso; con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.

-per la parte convenuta: “Voglia l’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, eventualmente sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art. 26, comma 19, della l. n. 448/1998, nonché del DPCM 20.12.1999 e s.m. per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari”.


#### *Svolgimento del Processo*

Con ricorso depositato il 11.06.2014 i ricorrenti adivano questo giudice del lavoro contro l’AUSL ROMAGNA chiedendo che, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto allegate nell’atto, venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe in punto a ritenuta illegittimità della trattenuta del 2,50% della retribuzione operata dal datore ai fini del computo del TFR dei dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000.

L’AUSL ROMAGNA convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione.

La causa è stata istruita col deposito di documenti e quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo.

*Motivi della decisione*



1.- I ricorrenti assunti dopo il 31.12.2000, e pertanto ab initio in regime di TFR, soggetti perciò all'applicazione dell'art. 26, comma 19 della legge 448/1998 ed al D.P.C.M. attuativo 20 dicembre 1999 (in aderenza all'accordo quadro tra ARAN ed associazioni sindacali), hanno agito in giudizio chiedendo che la convenuta venisse condannata a cessare la trattenuta del 2,50 delle retribuzione lorda mensile ed a restituire quanto loro indebitamente decurtato e ciò sul presupposto dell'abrogazione implicita dell'art.1, 3° e 4° comma DPCM 20.12.1999 o in subordine dell'illegittimità costituzionale di detta normativa la cui questione veniva richiesto in ricorso di sollevare.

2.- In primo luogo preme rilevare la straordinaria farraginosità del quadro normativo richiamato in giudizio che regola il computo del TFR dei predetti dipendenti pubblici; una farraginosità al limite dell'incomprensibilità e fonte di molti dubbi, equivoci e contrasti interpretativi.

Basti osservare che i ricorrenti lamentano di subire una trattenuta del 2,50 % che non troverebbe alcuna giustificazione né nel regime del TFR di cui all'art.2120 c.c.; né, tantomeno, rispetto al (più favorevole) regime del TFS cui essi non sono però assoggettati; tanto più poi che il meccanismo previsto (dal DPCM 20.12.1999 e dall'Accordo Quadro 20.7.1999) - ovvero l'istituzione di fondi di previdenza complementare cui destinare una parte del 2,5 - allo scopo di garantire l'invarianza delle retribuzione non

sarebbe stato mai attuato. Pertanto hanno richiesto cessarsi la trattenuta asseritamente operata dalla convenuta in misura del 2,50 % con restituzione di quanto già percepito.

3.- Senonche, le doglianze dei ricorrenti non paiono fondate posto che, come risulta dalla complessa disciplina che regola i rapporti dedotti in giudizio *tale trattenuta* non risulta affatto operata (in tal senso, anche Trib. Trieste, 13.3.2014 n. 385/2013 R.G.L. e Trib. Como, 15.1.2015, n. 215/2014 R.G.L. e da ultimo Corte Appello Salerno 30.9.2015, inedita), ed è anzi espressamente esclusa.

Dispone infatti l'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 20.12.'99 che ai dipendenti in regime di T.F.R. *“non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art.11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”*.

4.- In effetti l'Aran e le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno sottoscritto in data 29 luglio 1999 l'Accordo Nazionale Quadro *“per l'attuazione delle disposizioni della legge 335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti”*.

Tale accordo ha stabilito che la disciplina prevista dall'articolo 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto si applica *“ ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo due, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998”* (art. 2, comma 1, di tale Accordo Quadro).



Il successivo articolo 4 del medesimo Accordo individua le voci della retribuzione a cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 2120 c.c., demandando alla contrattazione di comparto l'eventuale individuazione di ulteriori voci e stabilisce, al comma tre, che *“ le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti nei settori privati iscritti all'Inps, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento”*.

**L'articolo 6 del medesimo Accordo, rubricato “effetti sulla retribuzione nel passaggio a TFR”, al comma 3, estende la disciplina dettata dai due commi precedenti (testualmente formulati con riferimento ai dipendenti che, già assunti alla data del passaggio al nuovo sistema del TFR e pertanto assoggettati al pregresso sistema di indennità di buonuscita, nondimeno optino, ex art. 59, comma 56, della legge 449/1997, per il passaggio al regime del TFR) anche “nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'articolo due, comma 1”, quindi, pacificamente, anche ai ricorrenti.**

Ebbene, con disposizione significativa ai fini che qui rilevano, il comma 1 di tale articolo 6 prevede che, ai predetti dipendenti, *“... non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'articolo 11 della legge n. 152/1968 e dall'articolo 37 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali”*.

Per effetto di tale comma, dunque, si esclude *espressamente* che le



ritenute applicate a carico del lavoratore nel sistema dell'indennità di buonuscita possano continuare a trovare applicazione anche nell'ambito del diverso sistema del trattamento di fine rapporto, applicazione che avrebbe determinato una irragionevole commistione di profili disciplinari propri di istituti diversi (in perfetta armonia con i principi statuiti, in ordine alla diversa - rispetto a quella dei ricorrenti *sub iudice* - posizione dei lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001, da Corte Cost. 223/2012,).

5.- Donde pure la non pertinenza al caso di specie della sent. della C. cost. n. 223/2012 pronunciatasi sulla illegittimità costituzionale (anche) di tali ultime norme (come pure dei conseguenti interventi normativi).

6.- Va del resto osservato che la stessa convenuta ha eccepito e ribadito che nella sostanza i dipendenti pubblici di cui si tratta non subiscono nè subiranno alcun decremento del tfr in quanto la normativa di riferimento prevede che la retribuzione lorda venga diminuita e successivamente incrementata figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo, sia per la pensione sia per il tfr. Il datore pubblico perciò non otterrebbe alcun beneficio economico della normativa in questione.

7.- Nello stesso senso depongono sia quanto riportato sul sito della ARAN ( focus ARAN novembre 2014) sia il messaggio del MEF 10.12.2014 n.153, prodotti in atti; dai quali emerge “ *che il prelievo contributivo del 2,50% a carico del lavoratore in regime di TFR è abolito*” mentre rimane “*la previsione di un contributo del 9,60%*”



interamente a carico del datore di lavoro”.

La domanda va perciò respinta. Le spese si compensano per la natura della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.

*P.Q. M.*

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Ravenna, 07.10.2015

Il Cancelliere

*fab*

**27 OTT. 2015**

Il Giudice del Lavoro

dott. Roberto RIVERSO

*Roberto RIVERSO*

Depositato in Cancelleria il .....

Il Cancelliere

*fab*

